



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 11/05/2018

OGGETTO: RINVIO ALL'ESERCIZIO 2018 DELL'ADOZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE EX D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

L'anno duemiladiciotto addì **UNDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore 19,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale:

IL SINDACO Marco Lampis;

CONSIGLIERI PRESENTI

AGUS DANILO

LAI ALESSANDRO

LAI ANTONIO

LOCCI MAURO

PISANU MICHELE

PRASCOLU NICOLA

SPANO SANDRA RITA

USALA LAURA

CONSIGLIERI ASSENTI

CARTA PAOLO

LEONI ELEONORA

ROSAS JOHNNY

ZEDDA FILIPPO ANDREA

Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13

Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13

totale presenti n. 9

totale assenti n. 4

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, è stata disposta, con decorrenza 01.01.2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamati i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”

Richiamato l'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 rubricato “contabilità economico - patrimoniale” in particolare il comma 1 ai sensi del quale *“gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Considerato che secondo quanto disposto dal successivo comma 2 del medesimo articolo *“gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”*;

Richiamato inoltre l'art. 233-bis, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, in materia di bilancio consolidato, ai sensi del quale *“gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”*;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 35 del 18.12.2015 ad oggetto “D.lgs. n. 118/2011 armonizzazione dei sistemi contabili. Rinvio adozione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato”, con la quale veniva disposto il rinvio all'esercizio 2017 della tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

Vista la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita: “Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario.”

Vista inoltre la Faq n. 22 del 24 marzo 2017 con la quale la Commissione Arconet ha fornito importanti chiarimenti in ordine al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;

Dato atto che questo comune ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 del TUEL al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000, di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Finanziario;

IL PRESIDENTE, illustra l'argomento e, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 9;

VOTI FAVOREVOLI N. 9;

CONTRARI N. /;

ASTENUTI N. /;

ALL'UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, rinviando al 2018 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Di dare atto che il rendiconto della gestione 2017 verrà approvato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria, sarà pertanto quello relativo all'esercizio 2018.

Di dare atto che, in base ai chiarimenti della Commissione Arconet forniti con la Faq n. 22 del 24 marzo 2017, al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, dovrà essere allegato anche lo stato patrimoniale iniziale, e quindi, in esito alla presente deliberazione, al 1° gennaio 2018 (che rappresenta anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017), che dovrà essere predisposto sulla base del:

- inventario al 31 dicembre 2017 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato 4/3 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. concernente la contabilità economico-patrimoniale ed in particolare il punto 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione", e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- conto del patrimonio 2016 riclassificato secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2017.

Di trasmettere copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente.

Di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUEL, che si allegano all'originale.

Con separata e successiva votazione, e all'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL.

Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000:

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Mattei

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016 è stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data **14/05/2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei

Escalaplano li 14/05/2018

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 11/05/2018:

☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000;

☐ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Mattei